



Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari

Prot. n. 1409

Sassari, 18 ottobre 2010

All'Ill.mo Presidente
del Tribunale Civile e Penale di Sassari
Dr. Pietro Fanile
SUA SEDE

Oggetto : Sentenza Cassazione Civile a Sezione Unite del 9 Settembre 2010 n° 19246

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale,

- all'esito dell'esame della pronuncia all'oggetto e prescindendo, comunque, da ogni considerazione sul merito della stessa;
- valutati gli effetti che i principi in essa incidentalmente espressi produrrebbero sui giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo allo stato pendenti, in termini di declaratoria di improcedibilità, passaggio in giudicato ed immediata esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti;
- viste le richieste del Consiglio Nazionale Forense in data 6 e 14 Ottobre u.s. finalizzate ad ottenere in via di urgenza un intervento legislativo interpretativo dell'art. 645 del cpc ; considerato che appare quantomeno opportuno verificare innanzitutto le intenzioni del legislatore in merito a tale sollecitazione;
- considerato come sul punto vi siano stati già dei pronunciamenti della giurisprudenza di merito, di segno decisamente contrario ad una pedissequa applicazione del principio affermato dalle SS.UU. della Cassazione (Tribunali di Varese, Torino, Livorno e Bari);

si confida in un pronto intervento della S.V. Ill.ma, finalizzato

- ad invitare i Giudici di questo Tribunale ad attendere l'esito di tale sollecitazione del Consiglio Nazionale Forense, prima di assumere provvedimenti concreti nei giudizi in corso, i cui effetti pregiudizievoli potrebbero poi essere difficilmente rimediabili;
- garantire sul punto, nei limiti del possibile, un orientamento uniforme dei Giudici delle Sezioni Civili chiamati all'applicazione dell'art.645 c.p.c.

Ringraziando anticipatamente

V^o, ai Collegi Savoia e Murru affinché
convochino con urgenza una riunione
dei giudici civili finalizzata alle discussioni
del problema e alle ricerche di un
orientamento comune -

Sassari, 28.10.10 Palazzo di Giustizia, Via Roma, 49 - Tel. (079) 237713 - Fax 2010079
07100 Sassari

P.P.V. 28.10.2010

Il Presidente
Avv. Francesco Milia

Esacel
flm

[Signature]

Al Signor Presidente del Tribunale
Ai Giudici della Sezione civile
Al Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari

Oggetto: sentenza cassazione civile a SS UU del 9\9\2010, n 19246
Risposta a nota Presidenza del 29\10\10.

Si rappresenta come entrambe le sezioni, pur autonomamente, abbiano già esaminato la questione, pervenendo a una soluzione ampiamente condivisa, che riflette l'orientamento espresso da altri giudici di merito.

I. In particolare, si ritiene di NON procedere al rilievo della improcedibilità nei GIUDIZI già PENDENTI (che hanno avuto svolgimento nel solco della precedente e pacifica giurisprudenza) e per i quali siano stati compiuti gli adempimenti liminali, per la fondamentale considerazione, di diritto positivo (art 157 cpc), secondo cui la " nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato, anche tacitamente " (157 u. co. cpc) e che "soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso" (art 157 cpv).

II. Alla stessa determinazione sembra di poter giungere anche nelle procedure ancora allo stato iniziale, laddove si sia verificata la TARDIVA COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE, ossia oltre il termine *dimidiato* ma entro quello ordinario di dieci giorni (nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).


Anche in tale situazione risulterebbe agevole rilevare come tale "tardiva" costituzione e la decadenza derivatane non possano che ricondursi ad una causa non imputabile allo stesso opponente, il quale ha fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione dell'opposizione e della costituzione in giudizio) applicazione giurisprudenziale (di merito e legittimità) sulle *norme regolatrici del processo*, successivamente travolte da un mutamento di orientamento interpretativo.

Tale improvviso e impreveduto arresto giurisprudenziale (il temuto ma conosciuto "revirement" o "overruling") non può, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art 111 costituzione), andare a discapito della parte che si è conformata alla comune interpretazione giurisprudenziale e che ha tenuto, in tal modo, un comportamento processuale esente da colpa imputabile e dalla detta "rilevanza preclusiva".

Aderendo a siffatta accezione interpretativa (che escluderebbe, peraltro, la violazione delle dette norme costituzionali e comunitarie che garantiscono il diritto al giusto processo) sussistono, di rimando, i presupposti per la rimessione in termini (art 153 cpc nel testo in vigore dal 4\7\2009), istituto processuale cui non osta la mancanza dell'istanza della parte interessata, essendo conosciuta e rilevabile, per le ragioni esposte, la causa di non imputabilità (così Cass, sez II. Ordinanze interlocutorie nn 14627\2010 e 15811\2010, del 17\6\2010 e 2\7\2010; nonché ordinanze Trib Varese 8\10\2010, in Altalex, 14\10\10).

In tal modo si escluderebbe la retroattività del principio (giurisprudenziale) di nuovo conio.

Sassari, 3 novembre 2010
Giuseppina Sanna



Giancosimo Mura



Prof. N.

del

112 P
3-11-2010